

Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 88

Norme per la promozione dell'equilibrio tra i sessi nelle autorità indipendenti, negli organi delle società a controllo pubblico e delle società quotate e nei comitati di consulenza del Governo

01/12/2024 - 04:43

Indice

1. DDL S. 88 - XIX Leg.....	1
1.1. Dati generali.....	2
1.2. Testi.....	3
1.2.1. Testo DDL 88.....	4
1.3. Trattazione in Commissione.....	10
1.3.1. Sedute.....	11
1.3.2. Resoconti sommari.....	12
1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali).....	13
1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 243 (pom.) del 17/09/2024.....	14
1.3.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 245 (pom.) del 24/09/2024.....	17

1. DDL S. 88 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 88

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 88

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **VALENTE**, **D'ELIA** e **FINA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022

Norme per la promozione dell'equilibrio tra i sessi nelle autorità indipendenti, negli organi delle società a controllo pubblico e delle società quotate e nei comitati di consulenza del Governo

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge, che riproduce per intero il testo approvato dalla 1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) del Senato nel corso della XVIII legislatura al termine dell'esame dell'atto Senato n. 1785 a prima firma della senatrice Pinotti e sottoscritto da senatrici e senatori esponenti di tutti i Gruppi parlamentari, è volto a colmare alcune lacune esistenti nel nostro Paese in tema di rappresentanza di genere. In attuazione dell'articolo 51, primo comma, della Costituzione, è finalizzato a promuovere l'equilibrio tra i sessi nelle autorità indipendenti, negli organi delle società a controllo pubblico e delle società quotate e nei comitati di consulenza del Governo, prevedendo che sia assicurato il rispetto del principio di equilibrio tra i sessi, almeno nella misura di due quinti.

Il disegno di legge è stato approvato dalla Commissione dopo un approfondito percorso di riflessione che ha condotto all'elaborazione di un nuovo testo nel quale si è cercato di tenere conto delle osservazioni formulate da tutti i Gruppi.

In particolare, l'articolo 1 definisce alcuni principi. L'articolo 2 prevede che nella scelta dei componenti delle autorità indipendenti sia assicurato il rispetto del principio dell'equilibrio tra i sessi, in una misura che, nel caso più frequente di collegi composti da cinque membri, è di due quinti; ciò si applica anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato. Con l'articolo 3 si è tentato di sistematizzare la complessa e articolata disciplina sulla parità tra i sessi negli organi delle società a controllo pubblico, inserendola in una norma di rango primario. Infatti, dopo la legge n. 120 del 2011, la cosiddetta « Golfo-Mosca », sulla materia sono intervenuti: il regolamento di attuazione della legge, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 251 del 2012; il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (decreto legislativo n. 175 del 2016); la legge n. 162 del 2021 sulla parità salariale. Nello specifico, per tali società si dispone che sia assicurato il rispetto del principio dell'equilibrio tra i sessi almeno nella misura di due quinti, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. L'articolo 4 introduce il principio dell'equilibrio tra i sessi, sempre nella misura di due quinti, per i componenti dei comitati di consulenza del Governo, dei commissari straordinari e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'articolo 5 reca disposizioni di principio per regioni e province autonome, da un lato, e università, dall'altro. Gli articoli 6 e 7 contengono, rispettivamente, disposizioni finanziarie e sulla decorrenza del provvedimento.

Rispetto al testo iniziale, è stato soppresso il riferimento agli organi costituzionali e di rilievo costituzionale.

Ulteriori modifiche inserite nel nuovo testo riguardano la durata di applicazione delle disposizioni della legge, che è fissata in dieci anni, e la decadenza dalla carica dell'organo collegiale costituito in violazione del principio di equilibrio tra i sessi, dopo l'inottemperanza alla diffida a ripristinare

l'equilibrio entro sessanta giorni, in sostituzione della sanzione pecuniaria. Al contempo, la sanzione così individuata è stata estesa per la prima volta anche alle autorità indipendenti, di cui all'articolo 2, e ai comitati di consulenza del Governo, come previsto all'articolo 4.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi)

1. In attuazione della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979, resa esecutiva dalla legge 14 marzo 1985, n. 132, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del Trattato sull'Unione europea, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e delle disposizioni degli articoli 2, 3, 37, 51 e 117, settimo comma, della Costituzione, la Repubblica, nel rispetto delle competenze regionali e locali, concorre alla realizzazione dell'uguaglianza sostanziale e della democrazia paritaria, nonché allo sviluppo di un sistema ispirato ai principi della cittadinanza sociale responsabile, al rispetto per la cultura plurale delle diversità e alle pari opportunità.

2. La Repubblica favorisce il pieno sviluppo della persona e sostiene la soggettività femminile come elemento di cambiamento e di progresso della società; promuove la cultura della rappresentanza paritaria, del potere condiviso, della prevenzione, della cura e del benessere della persona anche in relazione al sesso, dell'educazione e della valorizzazione delle differenze tra i sessi per il contrasto agli stereotipi contro tutte le discriminazioni; favorisce l'equilibrio tra l'attività lavorativa e professionale e la vita privata e familiare per donne e per uomini; valorizza la differenza tra i sessi e l'affermazione della specificità, della libertà e dell'autonomia femminili per il raggiungimento della parità giuridica e sociale tra donne e uomini.

Art. 2.

(Equilibrio tra i sessi nelle autorità indipendenti)

1. All'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in materia di composizione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Nella scelta dei componenti dell'Autorità, è assicurato il rispetto del principio di equilibrio tra i sessi, nella misura di due quinti dei membri, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato ».

2. All'articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, in materia di composizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al quinto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « : risulta eletto, da parte di ciascuna Camera, chi ottiene il numero più alto di preferenze per l'uno e per l'altro sesso » e, al sesto periodo, dopo le parole: « all'elezione di un nuovo commissario » sono inserite le seguenti: « , dello stesso sesso del commissario da sostituire, ».

3. All'articolo 1, comma 528, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di composizione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), è aggiunto in fine il seguente periodo: « Nella scelta dei componenti dell'Autorità, è assicurato il rispetto del principio di equilibrio di tra i sessi, nella misura di due quinti dei membri, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato ».

4. All'articolo 153, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di composizione del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « : risulta eletto, da parte di ciascuna Camera, chi ottiene il numero più alto di preferenze per l'uno e per l'altro sesso ».

5. All'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di composizione dell'Autorità nazionale anticorruzione, al secondo periodo, le parole: « tenuto conto del principio delle pari opportunità tra i generi » sono sostituite dalle seguenti: « nel rispetto del principio dell'equilibrio tra i sessi nella misura di due quinti dei membri, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato ».

6. All'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di composizione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Nella scelta dei componenti, i Ministri competenti e il Consiglio dei ministri assicurano il rispetto del principio di equilibrio tra i sessi, nella misura di un terzo dei membri della Commissione, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato ».
7. All'articolo 12, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di composizione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Nella scelta dei componenti della Commissione, è assicurato il rispetto del principio di equilibrio tra i sessi, in modo che non possano esservi più di cinque membri dello stesso sesso, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato ».
8. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, in materia di composizione della Commissione nazionale per le società e la borsa, dopo il terzo comma è inserito il seguente:
« Nella scelta dei componenti della Commissione, il Consiglio dei ministri e il Presidente del Consiglio dei ministri assicurano il rispetto del principio di equilibrio tra i sessi, nella misura di due quinti dei membri, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato ».
9. All'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di composizione dell'Autorità di regolazione dei trasporti, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1-*bis*, le parole: « nominati secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481 » sono soppresse e le parole: « della medesima legge » sono sostituite dalle seguenti: « della legge 14 novembre 1995, n. 481 »;
 - b) al comma 1-*ter*, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « I componenti dell'Autorità sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Autorità. Nella scelta dei componenti, il Ministro competente e il Consiglio dei ministri assicurano il rispetto del principio di equilibrio tra i sessi, nella misura di un terzo dei membri dell'Autorità, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato ».
10. All'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, in materia di composizione della Consulta dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « Nella scelta dei componenti, il Ministro competente e il Consiglio dei ministri assicurano il rispetto del principio di equilibrio tra i sessi, nella misura di un terzo dei membri della Consulta, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato ».
11. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, in materia di composizione del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nella scelta dei componenti, il Consiglio dei ministri assicura il rispetto del principio di equilibrio tra i sessi, nella misura di un terzo dei membri del Garante nazionale, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato ».
12. Nel caso di nomine effettuate in violazione del principio di equilibrio tra i sessi, ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 11 del presente articolo, gli organi competenti alla nomina provvedono entro sessanta giorni a ripristinare l'equilibrio tra i sessi. Decorso inutilmente detto termine, i soggetti nominati decadono dalla carica e si provvede alla nomina nei modi e nei termini previsti dalla legge.
13. Nella scelta dei presidenti delle autorità di cui ai commi da 1 a 9 e 11, nonché del direttore dell'Ispettorato di cui al comma 10 del presente articolo, si tiene conto del principio dell'equilibrio tra i

sessi, nella misura di almeno due quinti, da computare sul numero complessivo delle nomine effettuate nel corso di tre anni.

14. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità trasmette ogni tre anni alle Camere una relazione nella quale si dà conto di tutte le nomine effettuate ai sensi del presente articolo, distinte per sesso, e delle relative proporzioni.

15. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle nomine da effettuare nei dieci anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Equilibrio tra i sessi negli organi delle società a controllo pubblico)

1. All'articolo 11 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nella relazione sul governo societario di cui all'articolo 6, comma 4, si dà conto delle deleghe attribuite ai singoli amministratori e dei criteri di scelta adottati per la loro attribuzione »;

b) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

« 4. Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio tra i sessi, almeno nella misura di due quinti, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato assicurando l'equilibrio tra i sessi in base al criterio per cui il sesso meno rappresentato ottenga almeno due quinti degli amministratori eletti, o almeno un amministratore nel caso di organi composti da tre membri. I criteri di riparto del presente comma si applicano alle nomine da effettuare nei dieci anni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

4-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità vigila sul rispetto delle disposizioni del comma 4 e presenta alle Camere una relazione triennale sullo stato di applicazione delle stesse, nella quale si dà conto nel dettaglio di tutte le nomine effettuate, distinte per sesso, e delle relative proporzioni. A tale fine, le amministrazioni controllanti comunicano la nomina degli amministratori e le società di cui al presente articolo comunicano la composizione degli organi collegiali al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato per le pari opportunità, entro quindici giorni dalla data di nomina degli stessi o dalla data di sostituzione in caso di modificazione della composizione in corso di mandato. L'organo di amministrazione e l'organo di controllo delle medesime società comunicano al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato per le pari opportunità la mancanza di equilibrio tra i sessi, anche quando questa si verifichi in corso di mandato. Tale segnalazione può essere altresì fatta pervenire al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato per le pari opportunità da chiunque vi abbia interesse.

4-ter. Nei casi in cui il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità accerti il mancato rispetto, da parte delle amministrazioni, della disposizione di cui al primo periodo del comma 4, invita le amministrazioni al ripristino dell'equilibrio tra i sessi, anche attraverso le nomine da effettuare successivamente, che possono, a tal fine e fino all'avvenuto riequilibrio, anche derogare alla misura minima dei due quinti prevista per ciascun sesso.

4-quater. Nei casi in cui il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità accerti il mancato rispetto della quota stabilita al secondo periodo del comma 4 per la composizione degli organi collegiali, diffida la società a ripristinare l'equilibrio tra i sessi entro sessanta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità fissa un nuovo termine di sessanta giorni ad adempiere, con l'avvertimento che, decorso inutilmente detto termine, ove la società non provveda, i componenti dell'organo sociale interessato decadono e si provvede alla ricostituzione dell'organo nei modi e nei termini previsti dalla legge e dallo statuto.

4-quinquies. La relazione di cui al primo periodo del comma *4-bis* contiene, in allegato, i dati concernenti la vigilanza effettuata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) sulle società controllate da pubbliche amministrazioni quotate in mercati regolamentati ai sensi dell'articolo 147-*ter*, comma 1-*ter*, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ».

2. L'articolo 6 della legge 5 novembre 2021, n. 162, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251, sono abrogati.

Art. 4.

(Equilibrio tra i sessi nei comitati di consulenza del Governo)

1. All'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« *2-bis*. Nella scelta dei consulenti, il Presidente del Consiglio dei ministri, i commissari straordinari del Governo, nonché tutte le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri tengono conto del principio di equilibrio tra i sessi, almeno nella misura di due quinti, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

2-ter. La scelta dei componenti dei comitati di consulenza da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, dei commissari straordinari del Governo e di ciascuna struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri deve essere effettuata nel rispetto del principio dell'equilibrio tra i sessi, assicurando che il sesso meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei componenti di ciascun comitato. Qualora la composizione di un comitato di consulenza non assicuri il rispetto dell'equilibrio tra i sessi, l'autorità competente per la nomina provvede al riequilibrio entro trenta giorni; decorso inutilmente il predetto termine, i componenti del comitato decadono dall'incarico.

2-quater. Le disposizioni di cui ai commi *2-bis* e *2-ter* si applicano a tutti gli incarichi di consulenza conferiti da ciascun Ministro e a tutti comitati di consulenza, di ricerca o di studio su specifiche questioni costituiti presso ciascun Ministero ».

2. Con regolamento da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti termini e modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di disciplinare in maniera uniforme tutti i comitati e gli organismi di consulenza del Governo previsti dalle leggi e dalle disposizioni vigenti e la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni medesime, nonché al fine di prevedere le forme e i termini dell'adeguamento della composizione dei comitati esistenti e le modalità di sostituzione dei componenti decaduti.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità, anche avvalendosi dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 141, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo e trasmette ogni tre anni alle Camere una relazione nella quale si dà conto di tutte le nomine effettuate, distinte per sesso, e delle relative proporzioni.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle nomine da effettuare nei dieci anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

(Disposizioni di principio)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze costituzionalmente riconosciute, adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi della presente legge.

2. Le università, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, applicano i principi della presente legge.

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole

risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

(Decorrenza delle disposizioni)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle nomine effettuate successivamente alla data della sua entrata in vigore.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 243 (pom.) del 17/09/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 17 SETTEMBRE 2024

243ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Prisco.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REDIGENTE

(119) Elisa PIRRO. - Disposizioni in materia di guardie private giurate

(902) BALBONI e altri. - Modifica all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante l'istituzione dell'albo nazionale delle guardie particolari giurate

(1008) Nicoletta SPELGATTI e altri. - Disciplina delle attività di sicurezza sussidiaria svolte da soggetti privati

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'11 settembre.

Il **PRESIDENTE** ricorda che il relatore ha proposto di adottare il disegno di legge n. 902 come testo base per il seguito dell'esame.

La senatrice **SPELGATTI** (*LSP-PSd'Az*), pur ribadendo che - a suo avviso - si sarebbe potuto valutare di assumere come testo base il disegno di legge n. 1008, a sua prima firma, in quanto più ampio, conviene sulla proposta del relatore.

Si passa alla votazione della proposta del relatore per l'adozione del testo base.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*) annuncia il voto di astensione del Partito democratico.

La Commissione approva la proposta del relatore di adottare il disegno di legge n. 902 come testo base per il seguito dell'esame.

Il **PRESIDENTE** propone di rinviare alla prossima settimana l'inizio della discussione generale.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(794) Tilde MINASI e altri. - Elargizioni e benefici in favore delle vittime dell'incuria nella gestione dei beni strumentali all'erogazione di servizi pubblici e di interesse economico generale

(868) BASSO e altri. - Disposizioni in favore delle vittime dell'incuria nella gestione di infrastrutture e servizi di trasporto

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 9 luglio.

La relatrice **SPINELLI** (*FdI*) fa presente che sono in corso interlocuzioni per l'adozione di un testo unitario, su cui potrebbero convergere tutti i Gruppi di maggioranza e opposizione.

Il [PRESIDENTE](#) reputa opportuno un rinvio della discussione alla prossima settimana, per favorire un'interlocuzione con i rappresentanti di tutti i Gruppi, al fine di verificare la possibilità di raggiungere un'intesa unanime su un testo unitario.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(574) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PAROLI. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti-legge

(892) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOSATO. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di decreti aventi valore di legge ordinaria

(976) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GIORGIS e altri. - Modifiche agli articoli 72, 73, 77 e 82 della Costituzione, in materia di approvazione di disegni di legge, prerogative delle opposizioni e omogeneità dei decreti-legge

(1137) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Mariastella GELMINI. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si è concluso il ciclo di audizioni e che sono stati sollecitati i contributi scritti ancora mancanti.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) fa presente che sarà presentato a breve anche un disegno di legge del Gruppo M5S.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di rinviare lo svolgimento della discussione generale alla prossima settimana, con l'auspicio che nel frattempo pervengano sia i restanti contributi scritti degli auditi sia il disegno di legge preannunciato dal Movimento 5 stelle.

La discussione generale potrà altresì far emergere elementi di riflessione utili ai fini dell'adozione del testo base.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (n. 177)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 17, della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 16 luglio.

Il [PRESIDENTE](#), non essendo ancora pervenuti i pareri dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, dell'Agenzia per l'Italia digitale e del Garante per la protezione dei dati personali, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Il [PRESIDENTE](#) dispone la sospensione della seduta, per consentire lo svolgimento di un Ufficio di Presidenza dedicato alla programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 14,30, riprende alle ore 14,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è concordato di avviare, nella seduta già convocata per le ore 14 di domani, mercoledì 18 settembre, l'esame dei disegni di legge nn. [1184](#) (*Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese*) e [1192](#) (*Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie*), entrambi d'iniziativa governativa.

Si è deciso altresì di incardinare, nella medesima seduta, il disegno di legge n. [1178](#) (*Istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane*), già approvato dalla Camera dei deputati.

Si è quindi concordato di avviare, nella seduta che sarà convocata martedì 24 settembre, l'esame del disegno di legge n. [88](#) (*Norme per la promozione dell'equilibrio tra i sessi nelle autorità indipendenti, negli organi delle società a controllo pubblico e delle società quotate e nei comitati di consulenza del Governo*).

Per la prossima settimana, si è convenuto di riprendere l'esame del disegno di legge n. [836](#) (*Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944 e delega al Governo per l'istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di tali tragici eventi*), nonché di incardinare il disegno di legge costituzionale n. [780](#) (*Modifica all'articolo 41 della Costituzione in materia di sfruttamento dell'altrui stato di bisogno*).

Quanto ai disegni di legge costituzionale n. [427](#) e connessi sulla tutela delle vittime di reato, si è deciso di svolgere un ciclo di audizioni, fissando alle ore 12 di lunedì 23 settembre il termine entro cui indicare non più di due nominativi da audire per Gruppo.

Con riferimento ai disegni di legge n. [303](#) e connessi (*Istituzione Garante protezione dati personali e diritti umani*) e all'indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione realizzata attraverso piattaforme telematiche di incontri, si è convenuto di avviare le audizioni, rispettivamente, nelle giornate di martedì 8 ottobre, a partire dalle ore 13, e mercoledì 9 ottobre alle ore 14.

La Commissione prende atto

La seduta termina alle ore 15.

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 245 (pom.) del 24/09/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2024

245ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.
La seduta inizia alle ore 14,15.*

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 ([n. 177](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 17, della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 17 settembre.

Il **PRESIDENTE** avverte che è pervenuto il parere del Garante per la protezione dei dati personali sullo schema di decreto in titolo. Tuttavia, dovendosi ancora esprimere su di esso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e l'Agenzia per l'Italia digitale, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(902) BALBONI e altri. - Modifica all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante l'istituzione dell'albo nazionale delle guardie particolari giurate

(119) Elisa PIRRO. - Disposizioni in materia di guardie private giurate

(1008) Nicoletta SPELGATTI e altri. - Disciplina delle attività di sicurezza sussidiaria svolte da soggetti privati

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 17 settembre.

Il **PRESIDENTE** propone di rinviare l'inizio della discussione generale alla prossima settimana e di fissare in quell'occasione anche il termine per la presentazione degli emendamenti da riferire all'A.S. 902 adottato come testo base.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(794) Tilde MINASI e altri. - Elargizioni e benefici in favore delle vittime dell'incuria nella gestione dei beni strumentali all'erogazione di servizi pubblici e di interesse economico generale

(868) BASSO e altri. - Disposizioni in favore delle vittime dell'incuria nella gestione di infrastrutture e servizi di trasporto

(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 17 settembre.

La relatrice [SPINELLI](#) (*FdI*) dà conto di una proposta di testo unificato, pubblicato in allegato, che è stato predisposto con il consenso unanime dei rappresentanti dei Gruppi in Commissione e a seguito di interlocuzioni con il Governo.

Il senatore [BASSO](#) (*PD-IDP*) ringrazia la relatrice per il lavoro di sintesi svolto, che tiene conto anche delle istanze del Comitato ricordo vittime ponte Morandi, affinché si preveda non solo un risarcimento economico, ma anche un riconoscimento giuridico dei benefici a tutela dei familiari delle vittime degli eventi dannosi di cui all'articolo 4 del nuovo testo.

Considerato l'orientamento unanime in Commissione, auspica che si proceda al più presto alla votazione.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di adottare il testo unificato come base per il seguito dell'esame e di fissare un termine molto breve per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno, alle ore 14 di domani, mercoledì 25 settembre.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(370) Daisy PIROVANO e altri. - Istituzione dell'Osservatorio nazionale per il sostegno e il supporto psicologico del personale delle Forze di polizia

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella prima seduta pomeridiana del 30 gennaio.

Il relatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*) propone di svolgere un breve ciclo di audizioni.

La senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*), prima firmataria del disegno di legge in titolo, ritiene opportuno svolgere alcune audizioni, purché in numero contenuto.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi che siano auditi non più di due soggetti per Gruppo, da indicare entro le ore 12 di lunedì 30 settembre.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1178) Deputato BATTILOCCHIO e altri. - Istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 18 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno è scaduto alle ore 14 di oggi e che si potrà procedere alla relativa illustrazione nella seduta già convocata per domani, mercoledì 25 settembre, alle ore 14.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(88) Valeria VALENTE e altri. - Norme per la promozione dell'equilibrio tra i sessi nelle autorità indipendenti, negli organi delle società a controllo pubblico e delle società quotate e nei comitati di consulenza del Governo

(Discussione e rinvio)

La relatrice [SPINELLI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, a prima firma della senatrice Valente, che riproduce per intero il testo approvato dalla Commissione affari costituzionali del Senato nel corso della XVIII legislatura, al termine dell'esame dell'atto Senato n. 1785, presentato dalla senatrice Pinotti e sottoscritto da senatrici e senatori esponenti di tutti i Gruppi parlamentari.

La proposta intende colmare alcune lacune esistenti nel nostro Paese in tema di rappresentanza di genere. In particolare, in attuazione dell'articolo 51, primo comma, della Costituzione, è finalizzata a promuovere l'equilibrio tra i sessi nelle autorità indipendenti, negli organi delle società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo, prevedendo che tale equilibrio sia assicurato almeno nella misura di due quinti.

Nel merito la proposta si compone di sette articoli.

L'articolo 1 definisce alcuni principi ispiratori dell'iniziativa legislativa.

L'articolo 2 prevede che, nella scelta dei componenti delle autorità indipendenti, sia assicurato il rispetto del principio dell'equilibrio tra i sessi, in una misura che, nel caso più frequente di collegi composti da cinque membri, è di due quinti; ciò si applica anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato.

L'articolo 3 riguarda gli organi delle società a controllo pubblico. Viene modificato il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, al fine di assicurare, nella scelta degli amministratori di tali società, il rispetto del principio di equilibrio tra i sessi, almeno nella misura di due quinti, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

L'articolo 4 introduce il principio dell'equilibrio tra i sessi, sempre nella misura di due quinti, per i componenti dei comitati di consulenza del Governo, per i commissari straordinari e per le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il testo precisa che la durata di applicazione di questa disposizione, così come di quelle contenute negli articoli precedenti, è fissata in dieci anni, a partire dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 5 reca disposizioni di principio per le regioni e le province autonome, nonché per le università.

L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Infine, l'articolo 7 dispone in ordine alla decorrenza del provvedimento.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) precisa che la misura dei due quinti non ha valenza generale ma si riferisce solo ai casi in cui gli organi delle società sono composti da cinque membri.

Il [PRESIDENTE](#) propone di svolgere un breve ciclo di audizioni, fissando per le ore 12 di lunedì 30 settembre il termine entro cui indicare i nominativi dei soggetti da audire, nella misura di due per ciascun Gruppo. Fa poi presente che verrà messa a disposizione dei senatori la documentazione acquisita nella precedente legislatura.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(574) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PAROLI. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti-legge

(892) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOSATO. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di decreti aventi valore di legge ordinaria

(976) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GIORGIS e altri. - Modifiche agli articoli 72, 73, 77 e 82 della Costituzione, in materia di approvazione di disegni di legge, prerogative delle opposizioni e omogeneità dei decreti-legge

(1137) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Mariastella GELMINI. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si è ancora in attesa di individuare il testo base.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) fa presente che il disegno di legge del Movimento 5 Stelle è in fase di elaborazione.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) precisa che anche il disegno di legge del proprio Gruppo è in corso di predisposizione.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di rinviare il seguito dell'esame di due settimane, in attesa dell'assegnazione dei due ulteriori disegni di legge. Si procederà poi allo svolgimento della discussione generale e all'adozione di un testo base oppure alla redazione di un testo unificato, eventualmente nella sede del Comitato ristretto.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(427) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - IANNONE e altri. - Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati e delle persone danneggiate da reati

(731) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARTON e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(888) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARRINI e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(891) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE CRISTOFARO. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 dicembre 2023.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che è pervenuta sul nuovo testo dei disegni di legge in titolo la richiesta di audire dodici soggetti. Propone al riguardo di audire cinque soggetti in presenza, martedì 1° ottobre, a partire dalle ore 13, e tre da remoto giovedì 3 ottobre, alle ore 8,45.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1192) Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che alle 14 di oggi è scaduto il termine per indicare i soggetti da audire.

Rinvia alla seduta di domani l'organizzazione dei lavori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(780) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CATALDI e altri. - Modifica all'articolo 41 della Costituzione in materia di sfruttamento dell'altrui stato di bisogno

(Esame e rinvio)

Il presidente [BALBONI](#) (FdI), in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge costituzionale in titolo, a prima firma del senatore Cataldi. Il testo si compone di un'unica disposizione che integra l'articolo 41, secondo comma, della Costituzione, al fine di specificare che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in modo da approfittare dell'altrui stato di bisogno.

Ricorda che il vigente secondo comma dell'articolo 41 della Costituzione prevede che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.

Previo intervento del senatore [CATALDI](#) (M5S), propone quindi di svolgere un breve ciclo di audizioni, fissando per le ore 12 di lunedì 30 settembre il termine entro cui indicare i nominativi dei soggetti da audire, nella misura di due per ciascun Gruppo.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1126 (ISTITUZIONE DELLA GIORNATA IN MEMORIA DELLE MAROCCHINATE)

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, previo consenso del proponente, il senatore Gasparri, acquisito per le vie brevi, si è convenuto di richiedere alla Presidenza del Senato il trasferimento in sede referente l'esame del disegno di legge n. [1126](#), in modo da esaminarlo congiuntamente al disegno di legge n. [836](#) (*Giornata memoria vittime stupri di guerra 1943-44*), a prima firma del senatore De Priamo, già incardinato.

La Commissione prende atto.

SULLA RICHIESTA DI AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI (CLEP), PROFESSOR SABINO CASSESE, IN MERITO ALL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 26 GIUGNO 2024, N. 86, SULL'AUTONOMIA DIFFERENZIATA

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP), dopo aver precisato di aver convenuto sulla opportunità di rinviare ulteriormente la discussione generale sui disegni di legge costituzionale n. 574 e connessi (*Modifiche*

alla Costituzione, in materia di approvazione di disegni di legge e omogeneità dei decreti-legge) per favorire un atteggiamento di condivisione e di maggiore consapevolezza, trattandosi appunto di apportare modifiche alla Costituzione, chiede un analogo atteggiamento di compartecipazione da parte della maggioranza a proposito della necessità di audire il professor Cassese in merito all'avanzamento dei lavori del Comitato per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, come convenuto prima dell'approvazione della legge in materia di autonomia differenziata.

Al contrario, si assiste negli ultimi giorni a indiscrezioni pubblicate sui quotidiani, senza che il Parlamento sia informato sulle determinazioni assunte in seno al Comitato e sui documenti nel frattempo predisposti, che dovrebbero essere oggetto di approfondite valutazioni politiche, trattandosi per di più di una riforma determinante per la vita del Paese.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) si associa alla richiesta del senatore Giorgis, ricordando che, durante l'esame del disegno di legge in materia di autonomia differenziata, è stato approvato un emendamento della maggioranza che subordinava l'entrata in vigore del provvedimento alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni. Si tratta pertanto di una questione di grande rilievo. A tale proposito, fa presente di aver depositato una interrogazione per chiedere chiarimenti sui documenti che il Comitato sta predisponendo. Infatti, da notizie di stampa, sembrerebbe che siano stati stabiliti principi che rischiano di consolidare le disuguaglianze territoriali, come quello per cui i LEP saranno individuati in base al costo della vita, che in passato ha anche giustificato le cosiddette "gabbie salariali".

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) rappresenta la necessità di audire non solo il professor Cassese, per conoscere le implicazioni e le conseguenze dei documenti elaborati dal CLEP da un punto di vista tecnico, ma anche il ministro Calderoli e il presidente del Consiglio Meloni, per una valutazione politica dell'impatto della legge sull'autonomia differenziata. Si potrebbe quindi audire in Commissione il ministro Calderoli e chiamare il Presidente del Consiglio a riferire in Aula.

Il sottosegretario [Giuseppina CASTIELLO](#) prende atto della richiesta delle opposizioni, che sarà portata all'attenzione del Ministro per i rapporti con il Parlamento.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) precisa che anche la maggioranza dovrebbe essere interessata ad acquisire elementi informativi così rilevanti.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che anche i Gruppi della maggioranza considerano opportuno l'approfondimento segnalato dalle opposizioni.

Resta ovviamente ferma la necessità di individuare la sede regolamentare più adeguata al relativo svolgimento in Commissione delle audizioni richieste.

Per quanto attiene alla richiesta di informativa del Presidente del Consiglio in Assemblea, fa presente come tale questione potrà essere approfondita in sede di Conferenza dei Presidenti di Gruppo.

La seduta termina alle ore 15,20.

Testo unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge
N. [794, 868](#)

NT

Il Relatore

Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale

«Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno la finalità di riconoscere, in coerenza con il principio solidaristico di cui all'articolo 2 della Costituzione, benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale.

«Art. 2

(Fondo per iniziative di solidarietà a favore dei familiari delle vittime)

1. Ai fini di cui alla presente legge, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione pari a 7 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinato a iniziative di solidarietà a favore dei familiari delle vittime degli eventi dannosi individuati ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alla corresponsione di una speciale elargizione a favore dei membri della famiglia individuati ai sensi del comma 4 per ciascuna vittima dell'evento dannoso. L'elargizione è cumulabile con eventuali risarcimenti spettanti a qualunque titolo, compresi i risarcimenti a titolo di danno non patrimoniale.

3. I decreti di cui all'articolo 4, comma 1, possono individuare ulteriori iniziative di solidarietà sociale a favore dei familiari delle vittime, incluse misure integrative di sostegno al reddito, nelle more del collocamento a riposo, per famiglie in condizioni di bisogno, sentite le associazioni rappresentative dei familiari delle vittime, laddove presenti, cui si provvede nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 1. Ai fini di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi di società in house mediante stipula di apposita convenzione a titolo gratuito, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. L'elargizione di cui al comma 2 è assegnata e corrisposta per ciascuna vittima al membro della famiglia individuato secondo il seguente ordine:

a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e ai figli se a carico;

b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio;

c) all'altra parte dell'unione civile ovvero alla persona stabilmente convivente legata da relazione affettiva ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76;

d) ai genitori;

e) a fratelli e sorelle se conviventi a carico;

f) a parenti o affini fiscalmente a carico nei tre anni antecedenti l'evento;

g) a fratelli e sorelle non conviventi.

5. In presenza di figli a carico della vittima nati da rapporti di convivenza ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, l'elargizione di cui al comma 2 è assegnata al convivente con lo stesso ordine di priorità previsto per i beneficiari di cui al comma 4, lettera a).

«Art. 3

(Soggetti beneficiari)

1. Hanno diritto ai benefici di cui alla presente legge:

a) il coniuge, i genitori, i figli, nonché fratelli e sorelle di colui che abbia perso la vita in conseguenza degli eventi dannosi di cui all'articolo 4, nonché l'altra parte dell'unione civile ovvero la persona stabilmente convivente legata da relazione affettiva, ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76;

b) i parenti o affini che risultino fiscalmente a carico della persona deceduta nei tre anni precedenti l'evento;

c) chiunque subisca un'invalidità permanente superiore al 50 per cento per effetto delle lesioni riportate in conseguenza degli eventi dannosi di cui all'articolo 4.

2. Sono esclusi dai benefici di cui alla presente legge coloro che abbiano concorso alla

produzione degli eventi medesimi ovvero abbiano concorso alla commissione di reati a questi connessi, ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale.

«Art. 4

(Individuazione degli eventi dannosi)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli eventi dannosi, derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale, verificatisi tra la data del 13 agosto 2018 e la data di entrata in vigore della presente legge. Gli eventi dannosi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge che rientrano nell'ambito di applicazione di cui al primo periodo sono individuati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'evento dannoso.

2. Con i decreti di cui al comma 1 sono altresì definiti, per ciascun evento:

- a) i soggetti che hanno diritto ai benefici della presente legge, individuati secondo i criteri dell'articolo 3;
- b) l'elargizione spettante ai membri della famiglia, individuati secondo i criteri di cui all'articolo 2, comma 4;
- c) le modalità di corresponsione dell'elargizione di cui alla lettera b) nel rispetto del limite delle risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 2, comma 1;
- d) le ulteriori iniziative di solidarietà sociale di cui all'articolo 2, comma 3.

«Art. 5

(Assunzioni dirette)

1. I soggetti di cui all'articolo 3 della presente legge godono del diritto al collocamento obbligatorio nei termini di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407.

«Art. 6

(Borse di studio)

1. È autorizzata la spesa di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per la concessione di borse di studio riservate agli orfani e ai figli delle vittime degli eventi dannosi individuati ai sensi della presente legge per ogni anno di scuola primaria e secondaria, di primo e di secondo grado, e di corso universitario. Tali borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale.

«Art. 7

(Cittadinanza italiana)

1. Allo straniero coniuge, parte dell'unione civile, stabilmente convivente secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, figlio, genitore, fratello o sorella di vittime degli eventi di cui all'articolo 4 della presente legge, di cittadinanza diversa da quella italiana e regolarmente residenti in Italia al momento del decesso, può essere concessa la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, se residenti legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni al momento della concessione della cittadinanza.

«Art. 8

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, pari a 7,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo

speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

«Art. 9

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.